



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 4 aprile 2000, n. 119, con il quale è stato adottato il *“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”*;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 583, della citata legge n. 234 del 2021, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

**VISTO** il successivo comma 584, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, l'indennità di funzione di cui al citato comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583 e che, a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità può



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

**VISTO**, inoltre, il comma 585 dell'articolo 1 della stessa legge n. 234 del 2021, il quale stabilisce che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai ripetuti commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119;

**VISTO** l'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il cui comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione del previsto incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, con il quale si è proceduto a ripartire il predetto fondo;

**CONSIDERATO** che il comma 586 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, al fine di concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dai richiamati commi 583, 584 e 585, incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, il fondo istituito dal richiamato articolo 57-*quater*;

**CONSIDERATO**, altresì, che il successivo comma 587 prevede che le risorse di cui al menzionato comma 586 sono ripartite, tra i comuni interessati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario deve essere riversato dal comune beneficiario ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

**RITENUTO** di dover procedere, con il presente provvedimento, a ripartire l'incremento di 220 milioni di euro per l'anno 2026 del fondo di cui al menzionato articolo 57-*quater*;

**ACQUISITA** l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 marzo 2026;

#### DECRETA

##### Articolo 1

*(Riparto dell'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)*

1. L'incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2026, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - disposto dall'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - è ripartito, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della citata legge n. 234 del 2021, sulla base dei criteri definiti nell'allegato A "Nota metodologica anno 2026" tra gli enti individuati nell'allegato B "Piano di riparto anno 2026" nelle misure ivi indicate.
2. Per i comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, le misure delle assegnazioni di cui al comma 1 sono aggiuntive alle risorse attribuite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2020.



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**Articolo 2**

*(Modalità di impiego delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Le risorse ripartite ai sensi dell'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono utilizzate dai comuni beneficiari esclusivamente per la copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità di funzione di cui ai commi 583, 584 e 585.
2. I comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno" - articolo 03 "Recuperi, restituzioni e rimborsi vari" l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario 2026 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2026

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
Giorgetti

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Piantedosi